



Deliberazione Sezione delle Autonomie n. 1/SEZAUT/2010/QMIG

C o r t e d e i C o n t i

in

Sezione delle Autonomie

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 della deliberazione 16 giugno 2000, n.14 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato dalla deliberazione delle Sezioni riunite 3 luglio 2003 n. 2 (G.U. 16 luglio 2003 n. 163), nonché dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti n. 229/CP/2008, del 19 giugno 2008 (pubbl. in G.U. 2 luglio 2008, n. 153);

Vista la nota prot. n. 85 in data 15 dicembre 2009, con la quale il Presidente della Corte ha convocato la Sezione delle Autonomie per l'odierna adunanza, ai fini dell'esame, tra gli altri, del seguente argomento all'o.d.g.: 1) Riesame ed integrazione dei criteri metodologici per la verifica dell'"attendibilità" della certificazione del mancato gettito accertato ICI abitazione principale.

Udito il relatore, Cons. Rinieri Ferone;

Premesso che:

Con la delibera 8/SEZAUT/2009/QMIG, sono state definite le linee interpretative delle disposizioni contenute nell'art. 2 - comma 4 - del d.l. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, relative all'attribuzione alla Corte dei Conti del compito di "verifica della veridicità" delle certificazioni con le quali i Comuni hanno attestato il mancato gettito accertato, a titolo di ICI sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per l'esercizio 2008, in seguito all'esclusione delle stesse da tale imposta a decorrere dall'anno 2008.

Con il suddetto provvedimento è stato precisato che detta verifica deve essere intesa come diretta a valutare l'"attendibilità" del dato certificato; una qualità del dato che può essere apprezzata in base ad una preliminare valutazione di concordanza con i dati consolidati relativi al gettito ed eventualmente, di congruenza, del ripetuto dato con altri parametri, oggettivamente idonei a giustificare la quantificazione del mancato gettito.

La complessità della problematica, di cui già si dava conto nelle motivazioni della delibera 8/2009 della Sezione delle Autonomie, ha trovato - e sta trovando - riscontro nell'ambito delle regolazioni contabili previste dalla legge, sotto il profilo della consistente differenza tra mancato gettito accertato dai Comuni e mancato gettito presuntivamente stimato ai fini della quantificazione della dotazione del fondo compensativo previsto dall'art. 1 comma 4 del D.L. 93/08, tant'è che sono ancora aperte le regolazioni relative al 2008, mentre con la finanziaria 2010 è stato integrato lo stanziamento ex artt. 1-comma 4- d.l. 93/2008 e 2 - comma 8 - d.l. 154/2008, con 156 milioni di euro per il 2008 e 760 milioni per il 2009.

Nelle indicazioni metodologiche rassegnate nella ricordata delibera (Par. d), nel puntualizzare che le Sezioni regionali di controllo stabiliscono criteri e metodi della verifica di attendibilità, si è ipotizzato, ai fini delle valutazioni di concordanza, un confronto del dato certificato, relativo al mancato gettito accertato, con i dati omogenei delle pregresse serie storiche, tra cui quelle rappresentate dalle certificazioni per gettito ICI abitazione principale desunte dai certificati ai conti consuntivi dei bilanci 2006 e 2007.

Constatato che :

- Fino alla data di convocazione della presente Adunanza, in base a quanto risulta dalla banca dati del "Controllo", cinque Sezioni regionali (Campania, Toscana, Molise, Lombardia e Marche) hanno elaborato, in via generale, i criteri per definire "attendibili", o meno, le certificazioni in argomento, mentre altre Sezioni regionali si sono pronunciate su singoli certificati oppure hanno avviato specifiche istruttorie.

- Le scelte metodologiche finora operate sono conformi nel seguire il criterio della gradualità dell'approccio alla valutazione di attendibilità, secondo le indicazioni della delibera n.8/2009, per cui, preliminarmente, si valuta la sostanziale concordanza tra i dati del mancato gettito certificato ed i dati consolidati relativi al gettito e, solo all'emergere di significative incongruenze, si prospettano ulteriori attività istruttorie, previa individuazione di altri parametri valutativi.

- Le scelte differiscono, invece, nell'individuare i criteri da utilizzare per ritenere il dato certificato discordante, o meno, dalle quantificazioni ipotizzabili in base ai dati consolidati.

- Al riguardo si evidenziano due opzioni: la prima, tende a quantificare, in linea generale, una soglia, espressa in termini percentualizzati, entro la quale deve iscriversi lo scostamento tra dato certificato e dati di riferimento delle serie storiche consolidate, per ritenere attendibile il dato ed oltre la quale, invece, si impone un supplemento istruttorio (Lombardia, Campania e Toscana) oppure, oltre certi limiti, va ritenuta, inattendibile la certificazione. (Toscana).

- La seconda che non procede alla individuazione di soglie, ma valuta direttamente la concordanza del dato certificato (Molise e Marche).

Atteso che :

Le differenti metodologie, tutte potenzialmente efficaci per le finalità di stima dell'attendibilità e non di verifica di esattezza computistica, suggeriscono, comunque, di individuare la possibile ottimizzazione della loro convergenza, tenuto conto che un criterio omogeneo risponde meglio alle esigenze di uniforme tutela dei fondamentali interessi sottesi alla finalità della verifica, come indicati nella delibera 8/2009.

A ragione della marcata divergenza, osservata in molti casi, tra i dati certificati, concernenti il mancato gettito accertato per il 2008 e il gettito ICI "abitazione principale" quale accertato per gli esercizi 2006 e 2007, la Sezione si è soffermata a valutare, quale utile criterio di verifica di attendibilità del mancato gettito accertato, quello che suggerisce la preliminare definizione di una "linea di concordanza" tra i dati consolidati ed i dati da verificare, tracciata sulla base della maggiore disaggregazione possibile dei dati storici (abitazione principale, altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) ed evidenziando le variazioni percentuali intervenute tra ICI globale 2006 e 2007, nonché tra i sottoaggregati.

L'osservazione del gettito ICI e della sua dinamica nelle sue varie componenti, consente di definire un quadro di compatibilità delle variazioni attendibili (nuovi insediamenti abitativi, modifiche nel titolo del possesso di un'abitazione, effetti del mercato immobiliare) che influenzano il processo di quantificazione del gettito, così come di apprezzare un arco medio di oscillazione dei valori, rispetto ai quali parametrare l'entità del mancato gettito accertato per il 2008. Aspetti, questi, che, invece, in certa misura sfuggono con il criterio delle soglie generali, perché la soglia ingloba ogni variabile, rendendo irrilevanti i fatti specifici che determinano lo scostamento dal livello di attendibilità, fatti che possono essere senz'altro diversi da Comune a Comune ed avere diversa matrice, anche in dipendenza della vocazione socio-economica del comune.

Tuttavia, una più compiuta ed avvertita riflessione può farsi solo all'esito di più ampi risultati sulle verifiche in argomento condotte dalle Sezioni Regionali di controllo, per cui appare opportuno attendere che le medesime Sezioni, in numero più consistente di quelle che si sono finora pronunciate, facciano conoscere le valutazioni maturate nell'esercizio

delle attribuzioni in argomento; ricognizione a cui provvederà il Coordinamento di questa Sezione.

Oltre agli aspetti fin qui trattati appare altresì utile integrare gli orientamenti interpretativi compendiate nella, più volte, richiamata delibera 8/2009, puntualizzando che la verifica di "attendibilità", qualunque sia il metodo di valutazione seguito, deve evitare in una specifica pronuncia riferita ai "certificati" individualmente considerati, non potendo ritenersi assorbita nella indicazione di un criterio di verifica.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni si compendia il provvisorio riesame dei criteri metodologici per la verifica dell'"attendibilità" della certificazione del mancato gettito accertato ICI "abitazione principale" per il 2008, rinviando ad una successiva Adunanza, da tenersi entro breve termine, ogni definitiva valutazione delle scelte metodologiche operate, ai fini dell'individuazione di un criterio che assicuri la migliore omogeneità delle determinazioni in materia, incidenti su rilevanti interessi concernenti la finanza degli enti locali.

Il Relatore
FERONE

Il Presidente
LAZZARO

Depositata in segreteria il 12/01//2010

Il Dirigente
RIZZOLO